

ISTRUZIONI PRATICHE

RICHIESTA DI MISURE PROVVISORIE¹

(Articolo 39 del Regolamento)

In virtù dell'Articolo 39 del suo Regolamento, la Corte può indicare misure provvisorie obbligatorie per lo Stato interessato. Le misure provvisorie sono applicate soltanto in casi eccezionali.

La Corte indicherà a uno Stato membro tali misure provvisorie soltanto quando, dopo aver esaminato tutte le informazioni rilevanti, consideri che il ricorrente sia esposto ad un rischio reale di un danno grave e irreversibile in assenza delle misure in questione.

I ricorrenti o i loro rappresentanti² che richiedano misure provvisorie ai sensi dell'Articolo 39 del regolamento, devono conformarsi ai requisiti esposti di seguito.

I. Informazioni a supporto

Tutte le richieste presentate alla Corte devono essere motivate . Il ricorrente deve, in particolare, specificare in maniera dettagliata gli elementi su cui si basano i suoi timori, la natura dei presunti rischi e le misure della Convenzione presumibilmente violate.

Un semplice rinvio a enunciazioni contenute in un altro documento o alla procedura interna non è sufficiente. E' essenziale che le richieste siano sempre accompagnate da tutti i necessari documenti a supporto, in particolare dalle decisioni delle giurisdizioni interne (corti, tribunali, commissioni e altri organi) così come da tutti gli altri documenti atti a corroborare le dichiarazioni del ricorrente.

La Corte non necessariamente contatterà i ricorrenti le cui richieste di misure provvisorie siano incomplete e le richieste che non includono le informazioni necessarie ai fini di una decisione non saranno, di norma, oggetto di esame.

Qualora si tratti di un caso pendente dinanzi alla Corte, il numero di ricorso deve essere menzionato.

Nei casi di estradizione o espulsione, la data e l'ora della prevista attuazione del provvedimento devono essere riportate insieme all'indirizzo o al luogo di detenzione del ricorrente e al suo numero di dossier ufficiale. Qualsiasi cambiamento (data e ora dell'espulsione, indirizzo, ecc.) deve essere prontamente comunicato alla Corte.

Per quanto possibile, le richieste dovrebbero essere presentate in una delle lingue ufficiali degli Stati contraenti.

La Corte può decidere di esaminare contemporaneamente la ricevibilità del ricorso e la richiesta di misure provvisorie.

¹ Decretato dal Presidente della Corte ai sensi dell'Articolo 32 del Regolamento, il 5 marzo 2003 ed emendato il 16 ottobre 2009 e il 7 luglio 2011.

² E' necessario fornire tutte le informazioni possibili a riguardo.

II. Invio delle richieste via fax o per posta³

Le richieste di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento devono essere inviate tramite il sito internet della Corte « ECHR Rule 39 Site », via fax o per posta. La Corte non prenderà in esame richieste ricevute per posta elettronica. Tutte le domande devono riportare la seguente dicitura, in grassetto sulla prima pagina del documento:

“Article 39 - Urgent

Persona da contattare (nome e contatti): ...

[In casi di espulsione o di estradizione]

Data e ora del trasferimento e destinazione: ...”

III. Presentazione della richiesta in tempo utile

La richiesta di misura provvisoria deve essere inviata immediatamente dopo che la decisione definitiva interna è stata emanata, al fine di permettere alla Corte e alla sua Cancelleria di avere tempo sufficiente per esaminare la questione. In casi di allontanamento, la Corte potrebbe non essere in grado di esaminare le richieste ricevute da meno di un giorno lavorativo antecedente al previsto allontanamento⁴.

Qualora la decisione interna sia imminente e sussista il rischio di una sua attuazione immediata, soprattutto in casi di espulsione ed estradizione, i ricorrenti e i loro rappresentanti legali devono presentare la richiesta di misura provvisoria senza attendere tale decisione, indicando chiaramente la data in cui questa sarà presa e che la richiesta è subordinata al carattere negativo della decisione interna.

IV. Misure interne a effetto sospensivo

La Corte non è un'istanza d'appello per le decisioni dei tribunali nazionali. In casi di estradizione o espulsione, prima di adire la Corte con una richiesta di misura provvisoria, i ricorrenti devono aver esperito tutte le vie di ricorso interne in grado di portare alla sospensione della misura di allontanamento. Nel caso in cui il ricorrente possa ancora esercitare un ricorso interno a effetto sospensivo, la Corte non applicherà l'Articolo 39 per impedire l'attuazione della misura di allontanamento.

V. Azioni successive alla richiesta di misura provvisoria

I ricorrenti che presentino richiesta di misura provvisoria ai sensi dell'Articolo 39 del Regolamento devono assicurarsi di rispondere alla corrispondenza della Cancelleria della Corte. In particolare, qualora la richiesta di misura provvisoria sia stata rigettata, i ricorrenti devono comunicare alla Corte se desiderano proseguire il ricorso. Qualora la misura provvisoria sia stata applicata, i ricorrenti devono aggiornare la Corte regolarmente e tempestivamente sullo stato di avanzamento dei procedimenti interni. In caso di inadempienza, il ricorso potrà essere radiato dal ruolo.

³ Le domande presentate per posta non devono essere spedite per posta ordinaria.

⁴ La lista dei giorni festivi nei quali la Corte è chiusa può essere consultata sul sito internet della Corte: <http://www.echr.coe.int/contact/fr>